

TELEFISCO 2005 / L'IRPEF

Disco verde al tax planning familiare

Le Entrate: assoluta libertà nel ripartire le deduzioni tra i coniugi

Il tax planning familiare trova il via libera dell'agenzia delle Entrate. Nel corso di Telefisco 2005 è, infatti, arrivata da parte dell'amministrazione finanziaria una piena conferma della possibilità di attribuire le deduzioni per oneri familiari al contribuente con reddito inferiore, in quanto meno penalizzato dalla natura decrescente della deduzione che ha sostituito le precedenti detrazioni. La risposta dell'agenzia delle Entrate era particolarmente attesa, in quanto l'effetto complessivo dell'attribuzione al singolo contribuente è completamente diverso in termini di imposta "risparmiata".

Marito e moglie possono scegliere le quote

L'interpretazione e le regole del passato. La scelta di massima discrezionalità nella distribuzione del beneficio viene richiamata nella risposta con riferimento alla circolare n. 3 del 1998, evidenziando che questa libertà di scelta era stata riconosciuta pur in presenza della norma di legge (per il 2004 l'articolo 13, comma 1, lettera b del Tuir) che stabiliva il criterio di ripartizione tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Peraltro, al riguardo, il sistema informativo dell'amministrazione finanziaria esegue soltanto il controllo che per lo stesso familiare a carico la sommatoria delle percentuali di richiesta non sia superiore a 100.

Nel sistema vigente per il 2003-2004, la detrazione base per un figlio a carico ammontava complessivamente a 285,08 euro, e sia che fosse stata ripartita, per esempio, per zero a un coniuge e per il 100% all'altro, al 50% per ciascuno, piuttosto che per il 100% a uno e zero all'altro, in ogni caso la famiglia beneficiava di un minor onere fiscale di 285 euro (togliamo i centesimi, in quanto pur essendo nella legge non potevano essere

indicati in dichiarazione).
Le regole per il 2005. La deduzione 2005 per un figlio a carico ammonta a 2.900 euro di imponibile massimo teorico. La norma di riferimento è il comma 349 della Finanziaria, che prevede la ripartizione «tra coloro che hanno diritto alla deduzione», senza più fare riferimento alla proporzionalità dell'one-

re di mantenimento.
Immaginiamo due coniugi, di cui uno con reddito di 20.000 euro e l'altro con reddito di 70.000 euro (si veda la tabella in pagina). Se la ripartizione della deduzione fosse al 50%, come indicato nella circolare 2/E a puro titolo esemplificativo, il primo soggetto avrebbe beneficiato per (2.900 + 78.000 - 20.000) =

60.900 : 78.000 = 0,7807 x 2.900 : 2 = 1.132 di deduzione, con un "risparmio" di imposta di 260 euro. L'altro coniuge avrebbe solo (2.900 + 78.000 - 70.000) = 10.900 : 78.000 = 0,1397 x 2.900 : 2 = 203 di deduzione, con un vantaggio fiscale di 79 euro, ad aliquota marginale del 39 per cento. Il beneficio totale per la famiglia risulta, pertanto, pari a

L'esempio

Il confronto delle scelte sul figlio a carico (valori in euro)

	CONIUGE A Reddito 20.000	CONIUGE B Reddito 70.000
CASO 1 Ripartizione al 50%		
■ Sconto del coniuge A (2.900 + 78.000 - 20.000) = 60.900 : 78.000 = 0,7807 x 2.900 : 2 = 1.132 con risparmio di imposta di 260 euro		
■ Sconto del coniuge B (2.900 + 78.000 - 70.000) = 10.900 : 78.000 = 0,1397 x 2.900 : 2 = 203 con risparmio di imposta di 79 euro		
■ Sconto totale = 260 + 79 = 339 euro		
CASO 2 Figlio a carico di A		
■ Sconto del coniuge A ➔ 260 euro x 2 = 520 euro		
■ Sconto del coniuge B ➔ 7 euro		
■ Sconto totale = 520 euro		
Il caso 2 comporta un vantaggio di 181 euro		

I dipendenti devono comunicare al datore le variazioni

339 euro (260 più 79).
Se la deduzione fosse interamente attribuita al coniuge con minor reddito, la minor imposta sarebbe il doppio di quella sopra calcolata, cioè pari a 260 x 2 = 520 euro, con un vantaggio di 181 euro.

Gli effetti della posizione dell'Agenzia. La conferma dell'amministrazione ha una rilevante ricaduta nei rapporti tra dipendenti e datori di lavoro o pensionati con gli enti erogatori del trattamento. Dispongono, infatti, la normativa (articolo 23 del Dpr 600/73) che i sostituti d'imposta attribuiscono le deduzioni in base alla richiesta del contribuente.

La circolare n. 2/E del 3 gennaio scorso ha opportunamente riconosciuto l'equivalenza tra la precedente richiesta della detrazione per oneri familiari con la nuova richiesta per la deduzione decrescente. Al riguardo va ricordata, altresì, la puntualizzazione, secondo cui la nuova deduzione per la "badante" delle persone non autosufficienti può essere fatta valere esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi e non ha effetto in sede di ritenuta.

Le istruzioni delle Entrate precisano che quando non ci sono state nuove indicazioni da parte del dipendente in ordine alle condizioni già comunicate ai fini della fruizione per l'anno 2004 delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, il sostituto può utilizzare i dati già comunicatigli prima dell'entrata in vigore della nuova legge. È peraltro opportuno che il datore di lavoro faccia presente ai propri dipendenti l'opportunità di modificare la percentuale di attribuzione della deduzione per oneri di famiglia, allo scopo di massimizzare il beneficio fiscale della famiglia, segnalando, inoltre, l'effetto di riduzione della deduzione nel caso di possesso di altri redditi.

RAFFAELE RIZZARDI

Sui dividendi non vale la salvaguardia

La risposta negativa dell'agenzia delle Entrate sulla possibilità di applicare la clausola di salvaguardia all'effetto negativo della scomparsa del credito di imposta sui dividendi, che opera già dal periodo d'imposta 2004 e che ha formato oggetto di un quesito in occasione di Telefisco 2005, posto che la Finanziaria 2005 (comma 352) contiene una doppia clausola di salvaguardia, sia rispetto al 2002 che al 2004.

La disposizione, analoga a quella della Finanziaria 2003, che aveva aumentato l'aliquota del primo scaglione Irpef, introducendo la deduzione per la no-tax area, ha come scopo evitare che il gioco di aliquote, deduzioni e detrazioni possa, in casi marginali, porre il contribuente in condizioni peggiori di quelle precedenti, in contrasto con le finalità dichiarate di riduzione del carico fiscale.

L'Agenzia ha risposto negativamente per i dividendi — richiamando la posizione espres-

sa nella circolare 10/E/2004 — precisando che il calcolo della salvaguardia richiede in questo caso un conteggio plurimo, dovendo applicare, come tassazione di riferimento: ■ il nuovo Tuir per la tassazione dei dividendi; ■ la normativa precedente (del 2002 per il 2004 e la migliore tra 2002 e 2004 per il 2005) per aliquote, deduzioni e detrazioni.

Va preso atto del chiarimento, non senza porre in evidenza che, oltre alle due clausole di salvaguardia delle Finanziarie, non va ignorata la clausola di salvaguardia generalizzata della legge 80/2003 (legge delega), enunciata alla lettera f) dell'articolo 3 che disciplina l'intera imposta sul reddito, secondo cui la normativa deve conseguire l'obiettivo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o uguale, mai peggiore, del precedente.

R.R.I.

I CONTROLLI SUGLI IMMOBILI

Rendita rivalutata del 20% per la prima casa in affitto

Le Entrate scelgono la linea dura sul meccanismo degli "affitti catastali". Per l'agenzia il valore catastale che serve come base di calcolo della soglia minima da dichiarare, per evitare accertamenti Irpef, è quello che si ottiene aggiornando del 20% la rendita catastale rivalutata. La stessa base è quella che il Fisco userà in via presuntiva quando il contribuente non abbia registrato il contratto di locazione.

In altri termini, pensando a un appartamento e data una rendita di 1.000 euro, il valore catastale è pari a 1.000 + 5% x 100 + 20% = 126 mila.

Questa l'indicazione che è arrivata ieri dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2005. In altri termini, secondo l'amministrazione finanziaria, per evitare ogni eventuale accertamento, occorre dichiarare un imponibile minimo del 14,82% del valore catastale. Ipotizzare una rendita di questo tipo per un fabbricato appare, però, francamente eccessivo.

Il calcolo del valore catastale dei fabbricati. È possibile riferirsi per semplicità a un appartamento con rendita catastale di 3mila euro. Questa rendita va aggiornata del 5% e poi moltiplicata per 100 (si ottiene il risultato di 315mila). Con la Finanziaria del 2004 è stato disposto (ai soli fini delle imposte indirette) che il risultato appena ottenuto dovesse essere aggiornato del 10 per cento. Inoltre, con la legge 191/2004, e sempre ai soli fini delle imposte indirette (ma non con riferimento alle abitazioni considerabili in termini di "prima casa"), è stato disposto di aumentare al 20% l'aggiornamento al 10% disposto con la Finanziaria 2004.

In questo modo si ottiene il seguente panorama: ■ imposte indirette, con riferimento alla "prima casa": rendita rivalutata del 5%, moltiplicata per 100, il tutto aggiornato del 10 per cento; ■ imposte indirette, con riferimento ad appartamenti diversi dalla "prima casa": rendita rivalutata del 5%, moltiplicata per 100, il tutto aggiornato del 20 per cento; ■ imposte diverse da quelle precedenti: rendita catastale rivalutata e moltiplicata per 100 (senza ulteriori aggiornamenti).

L'agenzia delle Entrate a Telefisco 2005. L'amministrazione Finanziaria, ieri, ha invece sostenuto che: ■ quando la Finanziaria 2005 individua le soglie sotto le quali non si possono fare accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, la base di calcolo su cui applicare il 10% (e cioè la percentuale che

determina detta soglia) è la stessa dell'imposta di registro e cioè la rendita rivalutata del 5%, moltiplicata per 100, il tutto aggiornato del 20 per cento; ■ ai fini della determinazione di questa soglia di non rettificabilità non si applica mai l'aggiornamento del 10% (disposto dalla Finanziaria 2004) ma si applica sempre l'aggiornamento del 20% (disposto dalla legge 191/2004) in quanto il concetto di "prima casa" afferisce solo alle imposte sui trasferimenti e non alle imposte dovute sulle locazioni.

I dubbi. Entrambe queste risposte appaiono quanto meno opinabili. Quanto alla prima si può rilevare che, nonostante il tenore letterale della Finanziaria 2005 (sul quale fanno leva le Entrate e che consiste in un richiamo numerico dei commi 341, 342 e 343 all'articolo 52, comma 4 del testo unico dell'imposta di registro), sia la Finanziaria 2004 che la legge 191/2004 esplicitano chiaramente che l'aggiornamento del 10/20% vale solo ai fini

Gli effetti sull'accertamento

Come incide il tetto del 10%

■ Rendita catastale	2.000	
■ Rivalutazione 5% (=100)	2.100	➔ Ai fini dell'imposta di registro ipotizzando che la durata della locazione per 12 mesi, i canoni non devono essere inferiori a (21.420 : 12 =) 1.785 euro
■ Coefficiente di aggiornamento (abitazioni) (=100)	210.000	
■ Rivalutazione 10% (=2.100)	212.100	➔ Ai fini delle imposte sui redditi con locazione di 12 mesi, non si ha rettificabilità se è dichiarata la somma maggiore tra 21.420 e l'ammontare complessivo dei canoni diminuito del 15%
■ Rivalutazione 20% (=4.200)	214.200	
■ Soglia di non rettificabilità (10% di 214.200)	21.420	

delle imposte indirette. Pertanto, questa espressa inapplicabilità degli aggiornamenti alle imposte sui redditi è chiaramente prevalente sul mero intreccio di norme dal quale dovrebbe desumersi l'applicabilità dell'aggiornamento del 20% per determinare la soglia di non rettificabilità dell'imponibile dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

Quanto alla seconda indicazione, c'è da rilevare che nella legge 191/2004 non si fa alcun riferimento ai contratti traslativi ma ai beni immobili diversi dalla "prima casa" oggetto di contratti cui si applichi l'imposta di registro: quindi, questa disposizione ben si presta a stabilire — diversamente da quanto sostenuto dalle Entrate — che, in caso di locazione di un'abitazione che rappresenta la "prima casa" del locatore, la soglia di non rettificabilità si possa calcolare utilizzando non l'aggiornamento del 20% (legge 191/2004) ma quello del 10% discendente dalla Finanziaria 2004.

ANGELO BUSANI

Ventiquattro
IL MAGAZINE

Storie di confine

DUBAI Lussi, eccessi e follie degli sceicchi
CUBA Fidel e gli ultimi giorni del Titanic
BRASILE San Paolo sospesa tra glamour e miseria
PUGLIA Il cassiere della Thatcher e il suo buen retiro

SFOGLIATE NUOVE TENDENZE.

VENTIQUATTRO, IN EDICOLA IL 5 FEBBRAIO, CON IL SOLE 24 ORE A € 1,50.
DA DOMENICA 6 FEBBRAIO, SOLO IL MAGAZINE A € 2,00.